

BVGer B-2577/2016 vom 29. Juni 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-06-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2577_2016

FR: TAF B-2577/2016 du 29 juin 2015

IT: TAF B-2577/2016 del 29 giugno 2015

Regeste

Cartelli

Erwägungen

E. 1

Lo scrivente Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente, con piena cognizione, l'ammissibilità del rimedio esperito (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1 con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).

E. 1.1

Fatta eccezione per le decisioni elencate dall'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Nel caso della COMCO si tratta di un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. f LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, a meno che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). La PA è applicabile alle procedure in materia di legge sui cartelli dinanzi a codesto Tribunale nella misura in cui la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart, RS 251) non vi deroghi. Il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della COMCO del 29 giugno 2015, notificata alle parti il 17 marzo 2016, nella procedura 22-0420 denominata "Badezimmer" ("Stanze da bagno"), la quale configura una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, sia contro la decisione incidentale della Segreteria della COMCO, resa assieme ad un membro della Presidenza, del 30 luglio 2014. Nel caso di quest'ultima si tratta di una cosiddetta altra decisione incidentale giusta l'art. 46 cpv. 1 PA mediante la quale era stata respinta la richiesta della ricorrente di notificarle la proposta della Segreteria in italiano, eccezion fatta per il dispositivo di quest'ultima, con il conseguente addossamento del 90% dei costi di procedura a carico della ricorrente. Detta decisione incidentale non è stata direttamente impugnata con ricorso entro i trenta giorni dalla notificazione della medesima, come del resto segnalato nella corrispondente indicazione del rimedio giuridico. Tuttavia, anche se la ricorrente fosse insorta contro di essa, è probabile che il relativo ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, in quanto, per prassi costante, la decisione incidentale avente per oggetto la lingua del procedimento in quanto tale e in relazione alla traduzione di documenti non dovrebbero essere suscettibili di cagionare all'insorgente un pregiudizio irreparabile (decisione del TF 1A.149/2002 del 18 luglio 2002 consid. 1.3). A prescindere da ciò, la decisione incidentale in questione è impugnabile mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto si può senz'altro affermare che la prima influisca sul contenuto della seconda (cfr. art. 46 cpv. 2 PA). Invero, se lo scrivente Tribunale dovesse giungere alla conclusione che la richiesta della ricorrente

volta alla traduzione in italiano della proposta della Segreteria sia da accogliere, risulterebbero le medesime conseguenze anche nei confronti della decisione finale. Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza, posto che non sono date eccezioni di cui all'art. 32 LTAF.

E. 1.2

Conformemente all'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). In concreto, la ricorrente, iscritta a registro di commercio, ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. In qualità di destinataria diretta della decisione finale, ella è toccata dalla stessa. Il divieto, pronunciato nei suoi confronti, di adottare diverse pratiche cartellari ritenute illecite e la conseguente inflizione di una multa (...) sono idonei di cagionarle un pregiudizio economico ed ideale che potrebbe essere eliminato tramite l'accoglimento del gravame. La ricorrente ha dunque un interesse degno di protezione attuale e pratico ad insorgere contro entrambe le decisioni impuginate.

E. 1.3

I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e il patrocinatore della ricorrente ha giustificato i propri poteri per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA).

E. 1.4

Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile in ordine.

E. 2

Mediante le conclusioni formulate in via principale la ricorrente postula l'annullamento della decisione del 29 giugno 2015/17 marzo 2016 come altresì della decisione incidentale del 30 luglio 2016, emesse nei suoi confronti, nonché il rinvio della causa all'autorità inferiore. Nel petitum corrispondente la ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 33a PA) e dei principi costituzionali della parità di trattamento e del divieto di discriminazione. La censura, secondo il senso, della lesione del diritto allo svolgimento del procedimento in prima istanza nella sua lingua madre e alla traduzione della proposta della Segreteria e della decisione impugnata in italiano è una delle svariate componenti del diritto di essere sentito. Da ciò, la ricorrente deriva una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni da parte dell'autorità inferiore, poiché, a suo avviso, non sarebbe stata messa nella condizione di difendersi adeguatamente e inoltrare un ricorso con cognizione di causa. Siccome il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7), potrebbe rilevarsi opportuno che l'autorità di ricorso esamini tale doglianza prioritariamente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1). Allo scopo di coordinare le altre otto procedure di ricorso pendenti contro la decisione del 29 giugno 2015, tutte in lingua tedesca, lo scrivente Tribunale ritiene appropriato, nel presente caso, determinarsi in maniera definitiva sulle conclusioni formulate in via principale dalla ricorrente sulla questione della lingua di procedura nel procedimento dinanzi all'autorità inferiore e alle

censure ad esse connesse, ossia le diverse violazioni del diritto di essere sentito, dell'art. 33a PA, dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione. In effetti, tutte le doglianze si trovano in un rapporto stretto con la questione della lingua e quindi della questione del diritto di essere sentito, che per prassi può essere esaminata preliminarmente (cfr. per la nozione di sentenza parziale la prassi e la dottrina menzionate nella sentenza parziale del TAF B-5041/2014 del 29 giugno 2015 consid. 2). Per giunta, lo scrivente Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulle conclusioni principali del ricorso e di dirimere la questione mediante una sentenza parziale, anche per ragioni di celerità e di economia procedurale in relazione agli altri procedimenti pendenti. Per quanto invece attiene alla scelta della lingua nel procedimento di ricorso (cfr. consid. 12), tale questione è più suscettibile di fare oggetto di una decisione incidentale. Per questi motivi, la presente sentenza è intitolata "sentenza parziale e decisione incidentale".

E. 3

Di seguito occorre esaminare, in un primo tempo, se la COMCO abbia definito correttamente la lingua di procedura nel procedimento di prima istanza (cfr. intero consid. 4) e, nel caso affermativo, se la ricorrente ha un diritto alla traduzione in italiano della proposta della Segreteria (cfr. intero consid. 5), della decisione impugnata (cfr. intero consid. 7) e degli atti preliminari (consid. 9).

E. 4

La ricorrente lamenta che il progetto della Segreteria, eccezion fatta per il dispositivo tradotto nell'appendice della decisione incidentale del 30 luglio 2014, e la decisione impugnata siano stati redatti in tedesco, richiamando al proposito l'art. 29 Cost., l'art. 33a PA e l'art. 8 cpv. 2 Cost., nella misura in cui adduce una discriminazione fondata sulla lingua.

E. 4.1.1

L'art. 33a VwVG reca il titolo marginale "lingua del procedimento". L'interpretazione di tale disposto deve avvenire nel contesto delle norme costituzionali in materia del diritto alla lingua, come pure delle garanzie procedurali. La libertà di lingua è sancita dall'art. 18 Cost. che garantisce la possibilità di utilizzare la lingua materna o un'altra lingua di propria scelta. Nelle relazioni tra lo Stato e i privati la libertà di lingua subisce una restrizione mediante il principio delle lingue ufficiali. In questo senso, un privato può fare appello alla libertà di lingua nella misura in cui vuole servirsi di una lingua ufficiale. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.). Le garanzie e i principi costituzionali sono stati concretizzati con la legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing, RS 441.1) che disciplina, tra l'altro, l'uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali (art. 1 lett. a LLing) e si applica, in linea di principio, anche ai Tribunali federali (art. 4 cpv. 1 lett. d LLing). Ad esempio, giusta l'art. 6 cpv. 2 LLing, le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore e possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. Tutte queste disposizioni non disciplinano però esplicitamente la questione della lingua del procedimento (sentenza del TF 1E.8/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 3.2), tant'è che a tale riguardo entrano in gioco, a titolo d'eccezione, le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale (art. 6 cpv. 6 LLing). Nel presente caso va innanzitutto tenuto conto dell'art. 33a PA che si

applica nei procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisioni di autorità federali di prima istanza o di ricorso (Patricia Egli in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a edizione, 2016, n. 3 ad art. 33 PA). Né la libertà di lingua giusta l'art. 18 Cost., né il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. e nemmeno la LLing conferiscono all'interessato un diritto illimitato a scegliere liberamente la lingua del procedimento. Una volta definita quest'ultima, egli può tuttavia continuare a depositare le proprie comparse nella lingua ufficiale che preferisce (Peter Uebersax, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2011, n. 3 ad art. 54 LTF; cfr. per tutto Marco Savoldelli, Die Amtssprachenregelung nach dem neuen Sprachengesetz des Bundes, ZBl 109/2008 p. 478 segg., 490).

E. 4.1.2

L'art. 33a cpv. 1 PA enuncia il principio, secondo cui il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. Per "procedimento" si intendono i procedimenti promossi dalle autorità amministrative di prima istanza mediante decisione o azione. L'art. 33a cpv. 1 PA corrisponde, in linea di principio, all'art. 6 cpv. 2 LLing (Egli, op. cit., n. 10; Thomas Pfisterer, in Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 8 ad art. 33a). L'autorità amministrativa deve determinarsi in ogni singolo caso sulla lingua del procedimento. Nella maggior parte dei casi la lingua è fissata in modo tacito all'inizio del procedimento, se necessario l'autorità rende una decisione incidentale al riguardo. La decisione sulla lingua del procedimento è vincolante per tutti i partecipanti e per tutta la durata del procedimento, conformemente ai principi dell'esclusività e dell'unitarietà della lingua di procedura (cfr. per tutto Pfisterer, op. cit., n. 10; Egli, op. cit., n. 12; Uebersax, op. cit., n. 3a). Secondo Pfisterer l'autorità amministrativa fruisce, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di un certo potere d'apprezzamento nella scelta della lingua del procedimento e nel derogare al principio secondo cui fa stato la lingua ufficiale di cui si serve l'interessato nelle sue conclusioni; ella trova la soluzione sulla scorta di una ponderazione degli interessi in gioco (Pfisterer, op. cit., n. 10). Di regola, l'autorità di prime cure segue la lingua ufficiale conformemente alle conclusioni della parte interessata. Nei procedimenti con una sola parte, la lingua del procedimento può solitamente essere già determinata in base alle conclusioni che la parte propone o proporrebbe. Nei procedimenti a più parti con conclusioni presentate in diverse lingue ufficiali appare ragionevole decidersi per quella lingua che cagiona il meno possibile dispendio, costi e ritardi e assicura il più possibile chiarezza e comprensibilità. Lo stesso vale quando detti procedimenti amministrativi con più parti e conclusioni in lingue diverse sono avviati d'ufficio, come è in parte avvenuto nella presente fattispecie (Egli, op. cit., n. 11, 14 seg.; Pfisterer, op. cit., n. 10). In questi casi sono da considerare, oltre agli aspetti legati all'economia procedurale, nonché alla celerità (sentenze del TF 1A-71/2005 dell'11 maggio 2005 consid. 4.1 e 1A.33/2000 del 19 giugno 2000 consid. 3b e 3c) e alla sicurezza del diritto, anche gli interessi concreti delle parti e il principio della parità delle armi (DTAF 2008/31 E. 7). Di altrettanta importanza è la presa in conto della lingua ufficiale che la maggioranza o addirittura la totalità delle parti padroneggia o deve padroneggiare (Egli, op. cit. n. 15; Pfisterer, op. cit., n. 7; Uebersax, op. cit., n. 21 ad art. 54 LTF). La scelta della lingua di procedura si fonda su una cultura del rispetto reciproco. Le autorità amministrative federali sono quadrilingue a livello istituzionale e tenute, di regola, a farsi capire nelle lingue ufficiali e perciò ad organizzarsi di conseguenza (Pfisterer, op. cit., n. 7). In procedimenti a più parti che si rivolgono alle autorità in più di una lingua ufficiale è

possibile che le autorità, a titolo preventivo, eseguano atti procedurali in più lingue (Pfisterer, op. cit. n. 7). Ma anche i privati devono fornire il loro contributo. Ad esempio, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale e del diritto in materia di dogane, dove si valutano solitamente fattispecie transfrontaliere, il Tribunale federale si aspetta dagli avvocati svizzeri ch'essi abbiano conoscenze almeno passive delle lingue ufficiali della Confederazione (sentenza del TF 1A.275/2003 del 27 gennaio 2004 consid. 2.2 e 2C_201/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 4.2; Pfisterer, op. cit., n. 7).

E. 4.1.3

La PA è applicabile alle procedure nella misura in cui la LCart non vi deroghi (art. 39 LCart). La LCart non contiene disposizioni speciali sulla lingua del procedimento. Sono dunque applicabili per analogia i principi derivanti dall'art. 33a PA enunciati al consid. 4.1.2. Nella dottrina specialistica, a cui fa riferimento anche l'autorità inferiore nella decisione incidentale, è indicato che in un procedimento amministrativo cartellare diretto contro parecchie imprese che parlano lingue differenti è determinante per la scelta della lingua del procedimento, di regola, la lingua parlata dalla maggioranza delle parti (Beat Zirlick/Christoph Tagmann, in: Amstutz/Reinert [ed.], Basler Kommentar zum Kartellgesetz [BSK], 2010, n. 77 seg. ad art. 26 LCart). Una volta scelta la lingua del procedimento, quest'ultima è decisiva non solo per la decisione finale e la proposta della Segreteria, ma anche, in linea di principio, per l'intera inchiesta preliminare (art. 26 LCart) e per tutto il corso dell'inchiesta (art. 27 LCart); per quanto attiene alle decisioni incidentali, ad esempio nell'ambito dell'inchiesta preliminare, la questione della lingua si regola, giusta l'art. 33a PA, secondo la lingua del destinatario della medesima, il che non deve per forza corrispondere alla lingua del procedimento (Zirlick/Tagmann, op. cit., n. 80 segg., 85). La proposta della Segreteria e la decisione finale della COMCO sono redatte in principio in una sola lingua, quand'anche alcuni partecipanti al procedimento siano di altra madrelingua e la corrispondenza con le autorità in materia di concorrenza si sia svolta in parte anche in altre lingue (Zirlick/Tagmann, op. cit., n. 77, 88). In questo caso, a scopo informativo, la COMCO suole redigere la lettera d'accompagnamento e tradurre, se del caso, il dispositivo della decisione finale nella lingua ufficiale preferita dalla parte toccata; resta vincolante tuttavia unicamente il dispositivo redatto nella lingua del procedimento (Zirlick/Tagmann, op. cit., n. 88; cfr.; DPC [Diritto e politica della concorrenza] 2004/4, 1098 Distribuzione di prodotti veterinari). Questo modo di procedere appare, di principio, conciliabile con i dettami dell'art. 33a PA.

E. 4.2

Nel caso che ci riguarda, la Segreteria ha designato in modo tacito il tedesco quale lingua del procedimento, da una parte aprendo l'inchiesta in tedesco nei confronti delle undici parti e, dall'altra, comunicando con esse per la maggior parte in tedesco, anche se occasionalmente in italiano con la ricorrente, la quale ha, dal canto suo, potuto ampiamente servirsi dell'italiano non solo nella corrispondenza con l'autorità inferiore, ma anche nell'ambito degli interrogatori. Secondo il parere dell'autorità inferiore, per la scelta del tedesco quale lingua del procedimento nella presente fattispecie è stato fondamentale che dieci delle undici parti abbiano effettuato lo scambio di corrispondenza in tedesco. Da tale circostanza ella deduce che tutte le parti del procedimento comprendano la lingua tedesca (decisione incidentale del 30 luglio 2014 n. 18). Infine, l'autorità inferiore ha rinviato la ricorrente alla propria libertà di consultare un avvocato che comprenda il tedesco e possa presentare le sue richieste in italiano alle autorità della concorrenza.

E. 4.3

La motivazione addotta dall'autorità inferiore per la scelta della lingua del procedimento in prima istanza poggia su due aspetti fondamentali: la lingua ufficiale utilizzata dalla maggioranza dei partecipanti all'inchiesta (cfr. consid. 4.3.1) e la supposizione che la ricorrente sia in grado di capire il tedesco (cfr. consid. 4.3.2).

E. 4.3.1

In primo luogo, la lingua designata coincide con la lingua ufficiale mediante la quale undici delle dieci parti implicate nell'inchiesta hanno intrattenuto la corrispondenza con le autorità di concorrenza. L'aspetto della lingua ufficiale utilizzata dalla maggioranza delle parti coinvolte è strettamente legato a ragioni di economia procedurale e di certezza giuridica (cfr. Pfisterer, op. cit. n. 10 in fine; v. anche consid. 4.1.2). Ora, le asserzioni circa la lingua ufficiale impiegata dalla maggioranza delle imprese coinvolte si lasciano già verificare dal semplice fatto che la maggior parte di loro sono patrocinata da avvocati di studi legali aventi la sede nella Svizzera tedesca. Tuttavia, ci si può aspettare dalle autorità amministrative federali, comprese quelle in materia di concorrenza, che siano dotate di un numero sufficiente di rappresentanti provenienti da ogni regione linguistica della Svizzera che, a loro volta, siano in grado di lavorare nella lingua ufficiale di ogni parte coinvolta in un'inchiesta cartellare, al fine di promuovere e garantire il quadrilinguismo federale a livello istituzionale (cfr. anche Pfisterer, op. cit. n. 7). In quest'ottica è comprensibile che la semplice invocazione di motivi di efficienza procedurale e relativi alla necessità di evitare il rischio di costi elevati non bastano, senza essere corredati da ulteriori specificazioni o in assenza di una ponderazione degli interessi in gioco sulla base delle circostanze particolari del caso, a giustificare la scelta della lingua del procedimento. Il richiamo, in via prettamente generica, ad un simile argomento non può servire da qualsivoglia lasciapassare per violare le disposizioni in materia del diritto alla lingua. A tale riguardo va attirata l'attenzione, a titolo d'esempio, sull'inchiesta della COMCO avente per oggetto le pavimentazioni stradali in Ticino ("Strassenbeläge Tessin"), conclusasi con due decisioni singole pressoché identiche, una resa in italiano (DPC 2008/1 pag. 50-77 senza le appendici da 1 a 3; cfr. anche sentenza del TAF B-360/2008 del 10 giugno 2010) e l'altra in tedesco (DPC 2008/1 pag. 86-112 senza le appendici da 1 a 3; cfr. sentenza del TAF B-420/2008 del 1° giugno 2010), malgrado la maggior parte delle imprese indagate avesse la propria sede ed esplicasse la propria attività nel Canton Ticino. Certo, le decisioni della COMCO appena menzionate si compongono di rispettivi 221 numeri a margine (riferiti ai fatti e alla motivazione) e di circa trenta pagine senza le appendici, perciò non sono paragonabili, in termine di dimensioni, alla decisione qui impugnata che conta 2668 numeri a margine, 717 pagine, comprese le appendici, nonché 1792 atti procedurali, né alla proposta che conta 417 pagine e 1203 numeri a margine. La decisione e la proposta in parola si inseriscono dunque in un contesto dal carattere del tutto eccezionale che non può giustificare la resa di una decisione in tedesco e contestualmente di una in italiano, quand'anche l'autorità in questione possa disporre delle risorse operative funzionali e dirigenziali necessarie per farlo e rischi in questo modo di entrare in contraddizione con il principio dell'unitarietà della lingua per tutto il corso del procedimento (cfr. consid. 4.1.2). Come già accennato, in procedimenti in cui sono coinvolti più parti l'autorità adita prende la decisione sulla scelta della lingua del procedimento nei limiti del potere d'apprezzamento di cui dispone e compiendo una ponderazione degli interessi in gioco. A seconda delle dimensioni dell'inchiesta cartellare, delle parti coinvolte, nonché degli approfondimenti e del lavoro che essa necessita non si

può pretendere dall'autorità inferiore che raddoppi il numero dei collaboratori scientifici da impiegare soltanto a causa della lingua. Come si ha già avuto modo di verificare, nel caso che ci riguarda è determinante che il tedesco è la lingua parlata dalla maggioranza delle parti indagate, undici su dieci, e di cui detta maggioranza si è servita nella corrispondenza intrattenuta con le autorità in materia di concorrenza. Con particolare riguardo alla portata eccezionale dell'inchiesta in questione, suffragata del resto dai dati numerici suesposti, si può concludere che la lingua parlata ed utilizzata dalla maggioranza delle parti e gli aspetti di economia procedurale e della certezza del diritto che ne derivano sono senz'altro suscettibili di prevalere sull'interesse linguistico rivendicato da una sola parte. Da questo punto di vista, l'autorità inferiore non ha abusato, né ecceduto nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento che le viene riconosciuto nella scelta della lingua del procedimento conferendo un'importanza notevole alla lingua utilizzata dalla maggioranza delle parti indagate.

E. 4.3.2

In secondo luogo, l'autorità inferiore è convinta del fatto che la ricorrente capisca il tedesco. A titolo generale, ella deduce dalla prassi del Tribunale federale che una persona giuridica attiva commercialmente in una parte della Svizzera in cui si parla la lingua ufficiale del procedimento ci si possa aspettare che ne comprenda le parti essenziali (sentenza del TF 1A.185/2003 del 13 aprile 2004 consid. 4.2). Riferendosi al caso concreto, l'autorità inferiore sostiene, sulla scorta delle investigazioni esperite, che la ricorrente commercializzerebbe prodotti di produttori residenti nella Svizzera tedesca e la sua attività non sarebbe solo limitata al Canton Ticino. Inoltre, la ricorrente, in qualità di membro di D. _____ che a sua volta ha la propria sede in Svizzera tedesca, avrebbe partecipato alle assemblee generali di D. _____ organizzate principalmente in tedesco. A tale riguardo ci si potrebbe chiedere se la ricorrente in qualità di persona giuridica e non di persona fisica possa essere titolare dei diritti costituzionali in materia di lingua. Malgrado il Tribunale federale abbia lasciato la questione indecisa (sentenza del TF 1A.185/2003 del 13 aprile 2004 consid. 4.2), esso ha comunque riconosciuto che da una società il cui campo di attività si estende su tutto il territorio nazionale ci si possa ragionevolmente attendere che disponga di giuristi che padroneggiano la lingua del procedimento e siano in grado di comprendere la portata della corrispondenza e delle decisioni notificatele (idem; cfr. anche la sentenza del TAF A 213/2015 del 13 novembre 2015 consid. 5.2). Pertanto, le aspettative generali dell'autorità inferiore circa la comprensione delle lingue ufficiali da parte di persone giuridiche attive a livello nazionale, oltre ad essere pienamente conciliabili con la giurisprudenza del Tribunale federale, appaiono, perlomeno di principio, giustificate. Dalle asserzioni della ricorrente emerge che il suo campo di attività relativo alla vendita dei prodotti è limitato alla sola Svizzera italiana e alla vicina Italia, mentre l'acquisto di una parte dei prodotti da lei venduti avrebbe luogo presso la ditta C. _____ SA nella Svizzera tedesca. Ne va da sé che l'attività della ricorrente non si riduce unicamente al territorio del Cantone Ticino, ma si estende in parte anche oltre Gottardo. Pur ribadendo di negoziare con la C. _____ SA in lingua italiana, la stessa ricorrente ammette nell'atto di replica che i propri dirigenti e rappresentanti hanno "qualche infarinatura" della lingua tedesca che consentirebbe loro di comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti dalla C. _____ SA, il contenuto delle fatture relative alla merce acquistata e delle comunicazioni reciproche. Dal canto suo, l'autorità inferiore ha potuto appurare che la ricorrente è membro della D. _____ con sede nella Svizzera tedesca ed ha partecipato alle assemblee generali di quest'ultima, organizzate principalmente in tedesco, e ricevuto da tale associazione

corrispondenza in tale lingua. In riferimento al mandato di patrocinio esistente per conto della ricorrente, l'autorità inferiore ha segnalato a giusto titolo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004, consid. 1, da cui si evince che da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, perlomeno passiva, delle lingue nazionali. Il medesimo patrocinatore ha del resto respinto ogni insinuazione ch'egli non sia cognito della lingua tedesca, l'ultima volta nell'atto di replica. Per il caso in esame non possono essere determinanti la sola appartenenza della ricorrente alla D. _____ oppure la convinzione o l'impressione che la persona giuridica in questione possa comprendere effettivamente e sufficientemente una lingua ufficiale che non corrisponde a quella parlata nella sua sede. Invece, è di importanza cruciale la sussistenza di circostanze fattuali oggettive sufficienti che, valutate nel loro complesso, permettono di giustificare la scelta della lingua di procedura adottata e di concludere che la lingua designata possa essere capita da tutti i partecipanti al procedimento. L'inchiesta cartellare è stata avviata contro undici parti, dieci delle quali hanno comunicato in tedesco con le autorità di concorrenza e in materia di lingua pone in particolare l'accento su quella parlata ed utilizzata dalla maggioranza delle parti. A ciò si aggiungono il campo esteso dell'indagine e dei relativi passi procedurali con proporzioni maggiori dell'ordinario, avvalorate dal volume cospicuo degli atti e dal numero di pagine della decisione impugnata e della proposta, il tutto per la maggior parte scritto in tedesco. Allo stesso modo va considerato il settore geografico di attività delle imprese coinvolte, perlopiù la Svizzera tedesca, e infine il fatto che la ricorrente sia assistita da un legale cognito della lingua tedesca. Da una valutazione complessiva di tutti questi elementi del quadro fattuale sono ravvisabili ragioni plausibili per la scelta del tedesco come lingua del procedimento dinanzi alle autorità di concorrenza.

E. 4.3.3

In sunto, visto quanto precede, emerge limpidamente che gli interessi di economia procedurale prevalgono sull'interesse privato della ricorrente e propendono in questo modo per il tedesco come lingua del procedimento in prima istanza. La scelta della lingua della procedura per l'inchiesta cartellare è riconducibile a motivi validi che la ricorrente non riesce a smentire con le proprie allegazioni. Non va infine tralasciato che durante la corrispondenza intercorsa nella fase istruttoria dell'inchiesta la ricorrente, come poteva giustamente aspettarsi, ha potuto continuare ad inoltrare i propri scritti e a comunicare in italiano con le autorità di concorrenza, mentre il proprio rappresentante ha avuto la libertà di esprimersi in italiano nel corso degli interrogatori. L'autorità inferiore è in ogni caso venuta incontro ai bisogni della ricorrente, rispondendole a più riprese in italiano e redigendo la decisione incidentale sulla lingua del procedimento in italiano. Alla luce di tutto quanto precede, non è ravvisabile che l'autorità inferiore, avendo designato il tedesco come lingua del procedimento in prima istanza, abbia violato il diritto federale, rispettivamente abusato o ecceduto nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento che le viene riconosciuto in tale ambito.

E. 5

Di seguito occorre esaminare se la ricorrente ha il diritto di richiedere la traduzione della proposta della Segreteria richiamandosi all'art. 33a PA, come altresì alle garanzie procedurali della Costituzione e dell'art. 6 CEDU.

E. 5.1

Le sanzioni del diritto dei cartelli dell'art. 49a LCart hanno un carattere di diritto penale o simile al diritto penale e ad esse sono applicabili, di principio, le garanzie di cui all'art. 6 CEDU (DTF 139 I 72 consid. 2, in particolare consid. 2.2.2). L'art. 6 n. 3 CEDU garantisce ad ogni accusato segnatamente il diritto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (lett. a), di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett. b) e di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza (lett. e). Questi principi sono garantiti anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost., che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate hanno lo scopo di garantire la parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii). Dai disposti summenzionati non è però deducibile, per prassi costante, un diritto generale ad ottenere la traduzione scritta di qualsiasi atto della procedura, in particolare di una sentenza penale nella madrelingua dell'accusato; al contrario, per determinare se, sotto questo punto di vista, l'accusato ha beneficiato di un processo equo vanno considerate tutte le circostanze concrete del caso (v. decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989, nelle cause Brozicek e Kamasinski, serie A, vol. 167 par. 41, e vol. 168 par. 74; DTF 118 Ia 464 consid. 2 seg.; DTF 115 Ia 65 consid. 6c; sentenza del TF 8G.115/2003 del 14 novembre 2003 consid. 4; Uebersax, op. cit., n. 41 ad art. 54 LTF; Jean-Maurice Frésard, in: Corboz/Wurzbürger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire del la LTF, 2014, n. 24 i. f.; Jochen Frowein/Wolfgang Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 2009, n. 318; d'altro avviso Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 2008, p. 861). D'altronde, per quanto attiene all'obbligo di traduzione, la prassi del Tribunale federale mostra meno severità, se l'accusato è assistito da un legale in grado di informarlo (DTF 118 Ia 464 consid. 2; 115 Ia 65 consid. 6c). Giusta l'art. 33a cpv. 4 PA l'autorità ordina una traduzione se necessario. Questo disposto statuisce d'ufficio un obbligo generale alla traduzione che si estende alla probabilità, già prevista dall'art. 33a cpv. 3 PA, di tradurre i documenti non redatti in una lingua ufficiale presentati da una parte. Nel decidere sulla necessità di tradurre determinati documenti o atti procedurali l'autorità amministrativa fruisce di un certo potere d'apprezzamento (Egli, op. cit., n. 29; Pfisterer, op. cit., n. 17; Uebersax, op. cit., n. 4). Il tenore dell'art. 33a cpv. 4 PA si lascia dunque conciliare con l'art. 6 n. 3 CEDU e l'art. 29 Cost.

E. 5.2

Il rappresentante di X. _____ SA, A. _____, è stato interrogato per la prima volta il 29 novembre 2011 (atto 71). Nell'introduzione del verbale corrispondente che egli stesso ha sottoscritto senza ulteriormente modificarlo (atto 105) si evince che l'autorità inferiore l'ha informato dei motivi per l'avvio dell'inchiesta ("Abbiamo ragione di credere che le persone giuridiche menzionate si siano accordate su prezzi ed eventualmente sulla ripartizione territoriale ai sensi dell'art. 5 paragrafo 3 della legge federale sui cartelli", atto 71 pag. 1). Una seconda audizione del signor A. _____ ha avuto luogo in data 10 ottobre 2012 (atto 304). In occasione dell'interrogatorio di A. _____ dell'11 novembre 2013 l'autorità inferiore ha poi esposto a quest'ultimo le circostanze di fatto secondo lei determinanti nell'ottica del diritto in materia di concorrenza (atto 571, righe nr. 235-237, nr. 241-243, 245-249, 253-257, 264-265, 267, 272-273, 276-279, 282-285, 289-290, 293-295, 297-298, 305-306, 312-314, 317-318, 322-324, 326-328, 332-334), dandogli ogni volta la possibilità di esprimersi in merito. Il rappresentante della ricorrente è stato pure informato circa le

modalità di verbalizzazione delle sue dichiarazioni (atto 571 righe 34-38: "Le Sue dichiarazioni verranno riportate conformemente al senso del loro contenuto nel verbale che verrà letto di volta in volta. Qualora Lei dovesse ritenere che una parte del verbale non dovesse esprimere il senso delle sue dichiarazioni, potrà interrompere la lettura e comunicare le Sue obiezioni. Le Sue precisazioni e osservazioni verranno inserite nel verbale"). Il signor A. _____ ha altresì apposto la propria firma sul verbale di questo interrogatorio.

E. 5.3

Sulla scorta delle informazioni fornite in occasione degli interrogatori (consid. 5.2) si può affermare che la ricorrente è venuta correttamente a conoscenza dei fatti che sono contestati alle parti indagate, tra cui lei stessa, e quali sono i disposti di legge rilevanti. In questo modo è deducibile che la ricorrente si sia potuta spiegare e sia stata messa nella condizione di preparare efficacemente la propria difesa. Va altresì detto che mediante scritto del 28 maggio 2014 il legale della ricorrente aveva informato la Segreteria di aver assunto il mandato di patrocinio. A far tempo da tale data si poteva ragionevolmente partire dal presupposto che il patrocinatore della ricorrente, di cui si possono attendere nozioni perlomeno passive della lingua tedesca, sia stato in grado di ragguagliare ulteriormente la sua cliente e metterla nella condizione di poter difendere al meglio i propri interessi. Per questi motivi non è ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di motivare le decisioni e dei diritti di difesa derivanti dall'art. 6 CEDU, dall'art. 29 Cost. e dall'art. 33a PA. L'autorità inferiore non ha quindi abusato o ecceduto nell'uso del suo potere d'apprezzamento per quanto non abbia ritenuto necessario di tradurre l'intera proposta della Segreteria del 20 maggio 2014 di 417 pagine in italiano, fatti salvi il dispositivo e la relativa lettera di accompagnamento.

E. 6

La ricorrente ravvisa una violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 29 cpv. 1 e cpv. 2 Cost. nel fatto che l'autorità inferiore le abbia addossato il 90% dei costi di procedura pari a fr. 3'885.75 per il lavoro causato dalla decisione incidentale del 30 luglio 2014. Giova ricordare che la ricorrente non ha impugnato nei termini utili la decisione incidentale concernente la lingua del procedimento dinanzi alle autorità di concorrenza. Secondo la prassi e la dottrina si presuppone che la decisione incidentale sulla lingua del procedimento in quanto tale e in relazione alla traduzione di documenti non rechi all'insorgente un pregiudizio irreparabile (decisione del TF 1A.149/2002 del 18 luglio 2002 consid. 1.3; Egli, op. cit., n. 12). Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di ritenere che l'addossamento delle spese di prima istanza nell'ambito di una decisione incidentale non dipende, in linea di principio, dal possibile esito dell'inchiesta e che perciò la decisione incidentale del 30 luglio 2014, limitatamente alle spese, è da considerarsi di natura finale - anziché incidentale - poiché fondata su una fattispecie che si presenta conclusa e pronta per essere decisa indipendentemente da eventuali sviluppi ulteriori (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4497/2010 del 23 febbraio 2011, pag. 9). Ci si potrebbe dunque chiedere se la censura sollevata dalla ricorrente in questo contesto non sia da reputare tardiva, non essendosi la ricorrente avversata per tempo contro la decisione incidentale del 30 luglio 2014. Ma anche qualora la doglianza della ricorrente sia ammissibile, la ricorrente non potrebbe comunque affermarsi con le proprie argomentazioni, come dimostrano le considerazioni seguenti. Giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 sugli emolumenti nell'ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart,

OEm-LCart, RS 251.2), colui che occasiona un procedimento amministrativo è tenuto a pagare degli emolumenti (cfr. art. 4 cpv. 1 OEm-LCart; cfr. anche art. 2 dell'Ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; 172.041.1] in relazione all'art. 1a OEm-LCart). Siffatti emolumenti vengono calcolati in funzione del tempo impiegato, variando da fr. 100.- a fr. 400.- l'ora, a dipendenza dall'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo (cfr. art. 4 cpv. 1 e 2 OEm-LCart). Nel caso che ci riguarda è la ricorrente stessa che, in data 16 giugno 2016, ha chiesto all'autorità inferiore, tramite il proprio patrocinatore, il rilascio di una decisione impugnabile nell'evenienza che l'autorità non avesse accolto la sua domanda di notificarle, in lingua italiana, le circostanze fattuali rimproverate e le relative norme giuridiche. Così facendo, la ricorrente ha senza ombra di dubbio occasionato, con il suo comportamento, l'emanazione della decisione incidentale sulla lingua e con ciò le relative spese di procedura. Per questo motivo, sulla base dell'art. 2 OEm-LCart, la ricorrente deve dar seguito ai costi di procedura derivanti dall'emanazione della decisione incidentale impugnata, tanto più che anche le conclusioni proposte dinanzi all'autorità inferiore si rivelano infondate. Poiché l'importo stesso, rispettivamente il calcolo delle spese addossate non è contestato, non è necessario addentrarsi oltre nella questione. Nell'addossamento dei costi di procedura alla ricorrente non sono quindi ravvisabili né una discriminazione, né una disparità di trattamento, tant'è che neanche le censure mosse al riguardo sono spiegate in modo circostanziato ed esaustivo, ma rimangono nel vago, dimodoché possono ritenersi infondate.

E. 7

Di seguito va appurato se la mancata traduzione della decisione impugnata del 29 giugno 2015, notificata alle parti il 17 marzo 2016, sia suscettibile di giustificare una violazione del diritto di essere sentito e sia compatibile con gli art. 6 CEDU, 29 Cost. e l'art. 33a PA. La ricorrente lamenta che l'autorità inferiore non l'abbia messa nella condizione di comprendere le accuse mosse nei suoi confronti, precludendole in questo modo di difendersi adeguatamente e verificare la correttezza della decisione.

E. 7.1

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deriva in particolare l'obbligo dell'autorità inferiore di motivare la propria decisione così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Per adempiere al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti, è sufficiente che il giudice (o l'autorità adita) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7.2

Come si evince dall'intero consid. 5, già prima che l'autorità inferiore avesse reso la decisione incidentale del 30 luglio 2014 la ricorrente era venuta a conoscenza nel corso degli interrogatori (cfr. consid. 5.2 per i dettagli) delle circostanze di fatto e di diritto che facevano l'oggetto dell'inchiesta della COMCO. Sulla base del proseguo dell'inchiesta dopo la decisione incidentale del 30 luglio 2014 sono desumibili ulteriori indizi atti ad affermare che la ricorrente abbia ottenuto la conferma e/o un completamento dei fatti che le sono contestati e del genere di sanzione a cui potrebbe esporsi. Ella ha altresì avuto occasione di esprimersi sulla proposta e inoltre contestato con scritto spontaneo le dichiarazioni messe a verbale dell'11 novembre 2013.

E. 7.2.1

In data 22 settembre 2014 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in riguardo alla proposta della Segreteria (atto 890), per un totale di 35 pagine. Pur mantenendo le rimostranze circa la mancata traduzione di detta proposta e le violazioni dei principi costituzionali (diritto di essere sentito, divieto di discriminazione; pag. 1-6), la ricorrente esprime per il resto (pag. 7 segg.) le proprie considerazioni di merito, prendendo posizione su ogni punto del dispositivo tradotto in italiano che la riguardi, dal divieto di assumere comportamenti avversi alla LCart fino all'inflizione della sanzione e alla messa a carico dei costi di procedura. In sostanza, la ricorrente ribadisce di non aver mai partecipato ad un accordo e che se mai vi fosse un accordo non sarebbero dati i presupposti per affermare che esso intralci notevolmente il mercato. La sanzione proposta sarebbe avversa al principio della proporzionalità. Infine, la COMCO si sarebbe comportata in violazione del principio della buona fede per aver determinato, nel 2006, che in base ad alcune investigazioni sul mercato della vendita all'ingrosso di impianti sanitari non vi sarebbero stati indizi di contravvenzione alla LCart.

E. 7.2.2

Mediante scritto del 14 gennaio 2015 (atto 1165) la ricorrente ha inoltrato le contestazioni in merito alle sue dichiarazioni messe al verbale dell'11 novembre 2013. Successivamente ella è stata di nuovo interrogata dalla COMCO in data 19 gennaio 2015, stavolta accompagnata dal proprio patrocinatore e in presenza di una traduttrice. In quest'ultima occasione l'autorità inferiore ha, tra le altre cose, confrontato la ricorrente con le deposizioni riportate nei verbali delle audizioni precedenti (cfr. atto 1173, verbale dell'audizione di X._____ SA). Le domande poste erano perlopiù riferite ai prezzi riportati nei cataloghi dei membri della D._____ e su differenze di prezzo in relazione al catalogo E. e su un eventuale adottamento del catalogo della C._____ AG.

E. 7.2.3

Anche nel presente gravame la ricorrente si aggrava, nell'arco di una ventina di pagine, di nuovo contro le insinuazioni dell'autorità inferiore circa l'assunzione di un comportamento contrario alla LCart, negando di aver mai partecipato ad un accordo e nell'ipotesi che un tale accordo esista, esso non intralcerebbe la concorrenza in modo notevole e sarebbe se del caso giustificato per motivi di efficienza economica. La ricorrente sostiene che nemmeno l'autorità inferiore sarebbe riuscita a dimostrare in concreto che l'accordo intralci notevolmente la concorrenza. La medesima avrebbe addirittura omesso di verificare la sussistenza di un'eventuale concorrenza residua, come pure di effettuare una ricerca di mercato sulla concorrenza degli "sconti/prezzo netto" nel settore sanitario. Infine, la ricorrente si prevale di una violazione del principio della buona fede in quanto la COMCO,

sulla base delle informazioni e assicurazioni fornite nel 2006, non poteva e non può retroattivamente decidere diversamente, criminalizzando ora un comportamento degli operatori di mercato giudicato dapprima lecito.

E. 7.2.4

Visto quanto precede, non risulta dall'incarto che la ricorrente sia stata lesa nei suoi diritti di difesa per la mancata traduzione della decisione impugnata. Le rimostranze sollevate a tale riguardo sono quindi prive di fondamento. Giova invece sottolineare che la mancata traduzione di questi atti non ha impedito al legale della ricorrente di presentare un ricorso articolato e motivato davanti allo scrivente Tribunale.

E. 7.2.5

In summo, considerata la preponderanza degli interessi di economia procedurale e la circostanza che la ricorrente è patrocinata da un avvocato che comprende il tedesco, l'autorità inferiore era a giusto titolo autorizzata a scegliere il tedesco come lingua di procedura in prima istanza e a non tradurre in italiano, ma a lasciare in tedesco la proposta della Segreteria, nonché la motivazione della stessa, ed infine a rinunciare a tradurre gli atti dell'inchiesta. Per gli stessi motivi, l'autorità inferiore poteva ritenere a giusta ragione di non procedere ad una traduzione della decisione finale qui impugnata.

E. 8

Nell'atto di ricorso la ricorrente critica una verbalizzazione errata dell'interrogatorio dell'11 novembre 2013 e mette in dubbio che i membri della Segreteria abbiano compreso le dichiarazioni del signor A._____. Se una parte giudica carente la qualità della verbalizzazione, in particolare la traduzione di eventuali spiegazioni, la medesima deve notificarlo immediatamente al diretto responsabile dell'autorità (cfr. la sentenza del TF 1P.482/2003 del 29 ottobre 2003 consid. 3.3; DTF 118 Ia 462 consid. 2b). La ricorrente è quindi malvenuta laddove allude ad una verbalizzazione non corretta dell'interrogatorio dell'11 novembre 2013, in quanto i membri della Segreteria non avrebbero compreso le dichiarazioni del signor A._____ e commesso diversi errori di verbalizzazione. Ella misconosce non solo che al signor A._____ è stato riletto il contenuto del verbale di volta in volta per permettergli di fare osservazioni al riguardo, possibilità di cui del resto si è servito, ma anche che dal verbale medesimo non risulta ch'egli abbia manifestato riserve nei confronti delle proprie deposizioni, tant'è che egli ha apposto la propria firma su ogni pagina di detto verbale. Il fatto che la ricorrente abbia atteso all'incirca un anno e due mesi per sollevare obiezioni contro il contenuto del verbale dell'11 novembre 2013 in sede d'inchiesta e inoltre riproposto la stessa censura in sede di ricorso, seppure in modo più generico e meno circostanziato, fa sorgere dubbi circa la sua buona fede processuale. Altrettanto pretestuose e pure tardive appaiono le critiche nei confronti dei collaboratori scientifici della COMCO che hanno condotto e verbalizzato l'interrogatorio del signor A._____. Se, come dice l'autorità inferiore, entrambi sono di madre lingua italiana ed hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino prima di passare agli studi universitari, mal si comprende come non possano aver capito le asserzioni del signor A._____ e come mai quest'ultimo non abbia mosso immediatamente alcuna contestazione in proposito.

E. 9

La ricorrente sospetta che l'autorità inferiore non abbia voluto che la ricorrente comprendesse i fatti rimproveratili per aver rinviato, nella decisione impugnata, ad un gran numero di atti, tutti in tedesco e disponibili solo in forma elettronica. Ella lamenta come non

sia nemmeno stato possibile aprirli e che attualmente non si possano più visionare. Nell'atto di replica la ricorrente ribadisce che una motivazione che fa appello ad un rinvio agli atti può ledere il diritto di essere sentito laddove viene fatto riferimento ad un numero rilevante e generico di documenti, oltretutto redatti in una lingua sconosciuta all'interessato. Infine ella tiene presente di aver contestato già con lettere raccomandate del 20 ottobre 2014 e 30 ottobre 2014 la trasmissione degli atti preliminari in forma elettronica e specificato che il diritto di essere sentito può essere salvaguardato solo con la trasmissione degli atti mediante invio postale. In considerazione delle censure sollevate, va appurato di seguito se la ricorrente ha un diritto a ricevere gli atti preliminari per invio postale, se e in che misura le è stato possibile prendere posizione su detti documenti e se ha un diritto alla traduzione dei medesimi in italiano.

E. 9.1

L'art. 26 cpv. 1bis PA statuisce che, se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare. Sulla base di detto disposto, la parte o il suo patrocinatore non possono esigere di poter esaminare gli atti per via elettronica. Il disposto menzionato rimette la concessione del diritto di essere sentito in forma elettronica unicamente al potere discrezionale dell'autorità, tuttavia non sancisce un diritto della parte all'invio degli atti (cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764 segg., pag. 3958). Quando l'autorità dispone di atti in formato digitale, l'invio di una copia elettronica alle parti comporta costi amministrativi nettamente inferiori di quanto accade facendo fotocopie e non causa ritardi nella trattazione dell'incartamento, contrariamente al suo invio in formato cartaceo (FF 2001 3831; cfr. Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar, op. cit., n. 87 ad art. 26 PA; Stephan C. Brunner, VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n. 46-49 ad art. 26). L'esame degli atti alla sede dell'autorità che decide giusta l'art. 26 cpv. 1 PA configura una garanzia minima. Né l'art. 29 cpv. 2 Cost., né la PA escludono la possibilità di trasmettere al richiedente o al proprio patrocinatore gli atti in originale o in copia per consultazione. Tuttavia, essi non statuiscono alcun diritto all'invio degli atti per posta, come invece vorrebbe far credere la ricorrente (Waldmann/Oeschger, op. cit., n. 85 con ulteriori riferimenti).

E. 9.2

Nel caso di specie, parte della corrispondenza tra la ricorrente e le autorità di concorrenza è stata intrattenuta in forma elettronica (cfr. ad esempio atti 342 e 397: invio e ritorno del questionario [21 dicembre 2012 e 12 febbraio 2013]; atto 573: comunicazione di eventuali segreti d'affare [12 novembre 2012]; atto 634, 635, 671 e 672: invio del link relativo all'elenco degli atti provvisorio e della password per accedervi [9 maggio 2014, 6 giugno 2014]). Da questo punto di vista l'autorità inferiore poteva ragionevolmente supporre che la ricorrente avesse dato il proprio consenso alla trasmissione degli atti in via elettronica. Risulta inoltre dall'incarto che la ricorrente è l'unica su undici delle imprese indagate ad aver notificato problemi di natura tecnica nell'apertura degli atti procedurali elettronici, la prima volta mediante scritto del 20 ottobre 2014 e poi tramite scritto del 30 ottobre 2014 (atto 982 e 1025), ove la ricorrente ha ribadito che il diritto di essere sentito può essere salvaguardato unicamente con la trasmissione dei documenti "per corriere". Dagli ulteriori atti all'incarto emerge inoltre che l'autorità inferiore ha nuovamente inviato il link e la password per collegarsi al server della Confederazione e scaricare gli atti delle inchieste

preliminari (atti 1035 e 1036). Il patrocinatore ne ha di seguito confermato la ricezione con e-mail del 3 novembre 2014 (atto 1037). In data 13 novembre 2014 (atto 1057) la ricorrente ha inoltrato una presa di posizione, tra l'altro sottolineando testualmente "che la documentazione in oggetto conferma pienamente ed integralmente il ben fondato delle sue osservazioni 22 settembre 2014 relative alla proposta della Segreteria del 20 maggio 2014". Per quanto è dato di vedere sulla base degli elementi acquisiti all'incarto, si può ragionevolmente desumere non solo che la ricorrente ha potuto consultare gli atti delle inchieste preliminari e fatto uso della facoltà di prendere posizione a tale riguardo, ma anche di averne capito la portata, cosicché una traduzione di suddetti atti, peraltro nemmeno richiesta dalla ricorrente, non si è rivelata, a giusto titolo, necessaria. Si ripete che nell'ambito del diritto amministrativo non sussiste alcun diritto ad ottenere la traduzione degli atti di un incarto, allorché gli stessi sono redatti in una lingua ufficiale (cfr. art. 33a cpv. 3 PA a contrario e art. 33a cpv. 4 PA). Secondo la prassi del Tribunale federale, né l'art. 6 CEDU né la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) conferiscono infatti all'amministrato il diritto d'ottenere la traduzione nella propria lingua degli atti dell'incarto redatti in una lingua ch'egli non padroneggia o che comprende solo in maniera imperfetta. Di principio, spetta al diretto interessato farsi tradurre gli atti ufficiali dell'incarto (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.3, DTF 127 V 219 consid. 2b/bb, DTF 115 Ia 64 consid. 6; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 4.3.4 con rinvii). Per il rimanente, si può rinviare ai considerandi precedenti riguardo alla designazione della lingua del procedimento e al diritto di traduzione della proposta e della decisione impugnata (consid 4 segg. e 7 segg.). Di conseguenza, le insinuazioni della ricorrente che l'autorità inferiore non abbia voluto che lei comprendesse i fatti rimproveratili per aver rinviato, nella decisione impugnata, ad un gran numero di atti, tutti in tedesco e disponibili solo in forma elettronica appaiono gratuitamente offensive e fanno sorgere dubbi se questo tipo di condotta processuale sia conforme al principio della buona fede. Infine, la ricorrente non può trarre nulla a suo vantaggio dalla giurisprudenza da lei richiamata per affermare una violazione del diritto di essere sentito laddove l'autorità inferiore fa riferimento ad un numero rilevante o generico di documenti ostacolando in tal modo la comprensione della decisione. Questo perché la decisione impugnata non si limita a fare riferimento ad un numero rilevante o generico di atti, bensì contiene un rinvio ad atti specifici che seguono la numerazione indicata nell'indice degli atti. In summa, l'autorità inferiore non è incorsa in un abuso o eccesso del proprio potere d'apprezzamento non avendo proceduto ad una traduzione della decisione impugnata e degli atti delle inchieste preliminari. L'ordinamento giuridico non dà alla ricorrente un diritto in tal senso e nemmeno un diritto all'ottenimento degli atti preliminari per invio postale. Nel caso che ci riguarda si può partire dal presupposto che la ricorrente è infine riuscita ad accedere alla versione degli atti inviati per via elettronica e a prendere posizione a riguardo. Pertanto, la censura relativa ad una presunta violazione dell'art. 6 n. 3 CEDU, dell'art. 29 Cost. e dell'art. 33a PA non solo è tardiva e contraria ad una condotta processuale secondo il principio della buona fede, in quanto, sulla base dell'incarto, risulta che la ricorrente ha confermato di aver accusato ricezione degli atti preliminari e lasciato intendere mediante la sua presa di posizione a riguardo di averne compreso il contenuto, ma è anche infondata.

E. 10

Infine, la ricorrente rinvia alla sentenza del TAF nella causa A-2025/2007 del 20 marzo 2007 per giustificare l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore. Tuttavia, il richiamo della ricorrente alla succitata sentenza del TAF

non è pertinente, trattandosi di una fattispecie diversa e non comparabile a quella in essere. In quell'evenienza codesto Tribunale aveva riconosciuto una violazione del diritto di essere sentito e rinviato la causa all'autorità inferiore in quanto la medesima aveva svolto l'audizione del richiedente in una lingua ufficiale diversa da quella della decisione impugnata senza ch'egli avesse dato il suo consenso. Giova comunque ricordare che nell'ambito dell'inchiesta delle autorità di concorrenza il rappresentante della ricorrente ha potuto essere interrogato nella sua lingua madre.

E. 11

La ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito adducendo inoltre che la COMCO ha impiegato nove mesi per allestire e notificare le motivazioni della sua decisione del 29 giugno 2015, in confronto ai trenta giorni oltre alle ferie pasquali che il ricorrente aveva a disposizione per il deposito del suo gravame, ciò che non sarebbe sufficiente nemmeno per far tradurre le motivazioni da un traduttore specializzato. Sulla scorta dell'argomentazione della ricorrente non è dato di vedere se e in che misura il suo diritto di essere sentito possa essere stato violato. Semmai la questione potrebbe essere esaminata nell'ottica del diniego di giustizia formale e del principio della parità di armi (art. 29 cpv. 1 Cost.). Né dagli elementi dell'incarto e nemmeno dalle comparse inoltrate nella procedura di ricorso si evince che la ricorrente si sia rivolta all'autorità inferiore al fine di sollecitare la motivazione della decisione impugnata. Conviene inoltre rammentare che una durata maggiore della procedura in materia di concorrenza può essere giustificata dal fatto che l'autorità inferiore è tenuta a trattare questioni complesse di natura economica (cfr. sentenza del TF 2C_484/2010 del 29 giugno 2012 consid. 11) e ad accertare la fattispecie d'ufficio, conformemente al principio inquisitorio vigente nella procedura amministrativa in materia di cartelli. Peraltro va sottolineato che nel caso dei termini per inoltrare ricorso si tratta di termini legali che non possono essere prorogati a piacimento, fatti salvi i disposti relativi alle ferie giudiziarie. Ad ogni modo, avendo fatto uso della facoltà di prendere posizione sulla proposta della Segreteria e sugli atti preliminari d'inchiesta e conoscendo il dispositivo della proposta, è immaginabile che la ricorrente sapeva perlomeno cosa attendersi dalla motivazione della decisione impugnata. Del resto, anche in altri campi giuridici non è inconsueto che il tempo necessario alla motivazione di una decisione possa superare di parecchio tempo la durata del termine legale per depositare un ricorso.

E. 12

Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 prima frase PA). Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 seconda frase PA).

E. 12.1

L'art. 33a cpv. 2 prima frase PA statuisce che la lingua del procedimento nelle procedure di ricorso si definisce, in principio, a seconda della lingua della decisione impugnata. Tale principio è atto a garantire l'unitarietà della lingua del procedimento nel corso di tutte le istanze fino alla liquidazione definitiva dell'affare (cfr. Uebersax, op. cit. n. 17). Sostanzialmente non si deroga a tale principio, in particolare per ragioni di economia di procedura, anche se le parti possono inoltrare un ricorso in una lingua ufficiale diversa da quella della decisione impugnata (Egli, op. cit., n. 16 seg.). Tuttavia, l'art. 33 cpv. 2 seconda frase PA concede all'autorità di ricorso la possibilità di derogare alla lingua della decisione impugnata se le parti si servono di un'altra lingua ufficiale. Siffatto disposto conferisce

all'autorità di ricorso un certo potere di apprezzamento (Egli, op. cit. n. 22 seg.; Pfisterer, op. cit., n. 14, Uebersax, op. cit., n. 4), in particolare se più parti si rivolgono singolarmente all'autorità di ricorso con i propri gravami e se si potrebbe rivelare opportuna una congiunzione delle procedure (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2013, n. 595; cfr. anche Uebersax, op. cit., n. 21). Per la scelta della lingua sono importanti in particolare gli interessi delle parti, la parità delle armi, ma anche l'economia processuale e il principio di celerità (DTAF 2008/31 consid. 7; Egli, op. cit., n. 23). Per prassi, nei procedimenti a cui partecipano più parti, le parti che utilizzano la lingua della decisione impugnata devono manifestare il proprio accordo a derogare alla regola principale secondo la quale la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata (cfr. DTAF 2008/31 consid. 7, sentenza del TAF B 1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2, con rinvio alla decisione incidentale del 12 aprile 2007 nello stesso procedimento).

E. 12.2

La decisione avversata che ha posto fine all'inchiesta della COMCO è stata redatta in lingua tedesca. Contro detta decisione sono insorte, oltre alla ricorrente, altre otto ditte, compresa l'associazione di categoria dei rivenditori svizzeri specializzati (...). I ricorsi corrispondenti sono stati tutti depositati in lingua tedesca, eccezion fatta per la ricorrente. Nel presente caso, una deroga al principio secondo cui la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata non può entrare in considerazione per diversi motivi. In primo luogo è probabile una congiunzione di tutte le procedure di ricorso pendenti, la lingua della decisione impugnata è il tedesco e il tedesco corrisponde alla lingua di cui si sono serviti, a prescindere dalla ricorrente, tutti gli altri insorgenti nelle procedure parallele per stilare i rispettivi gravami. Tenuto conto che i procedimenti avviati in lingua tedesca si trovano già in una fase avanzata, non essendo rilevante la questione della lingua in tale ambito, si può ragionevolmente partire dal presupposto che la maggioranza dei ricorrenti non sia disposta a dare il proprio assenso per derogare dalla regola di cui all'art. 33 cpv. 2 prima frase PA. In secondo luogo, come si è visto nei considerandi precedenti, vi sono buone ragioni di credere che la ricorrente, per il tramite del proprio patrocinatore, sia in grado di comprendere il tedesco in quanto è riuscita, grazie a lui, a difendersi in maniera adeguata e con cognizione di causa. Non va inoltre tralasciato che l'autorità inferiore dovrà ancora pronunciarsi sugli argomenti di merito del ricorso. Pertanto, un motivo per derogare alla lingua ufficiale della decisione impugnata non risulta dagli elementi all'incanto e nemmeno la ricorrente riesce a dimostrarlo con le sue asserzioni. Visto quanto precede, allo scopo di coordinare tutte le procedure di ricorso pendenti contro la medesima decisione e ai fini di economia procedurale e del principio di celerità, appare indicato stabilire il tedesco come lingua del procedimento nella procedura di ricorso. Ciononostante, la ricorrente può continuare a partecipare al presente procedimento nella lingua ufficiale di cui si è servita nel proprio ricorso, ovvero l'italiano.

E. 13

In sintesi, l'autorità inferiore non è incorsa né in una violazione del diritto federale (art. 29 Cost., art. 33a PA) e dell'art. 6 n. 3 CEDU, né ha abusato o ecceduto nell'esercizio del potere d'apprezzamento laddove ha fissato il tedesco quale lingua del procedimento in prima istanza e negato alla ricorrente di tradurre la proposta della Segreteria in italiano, eccezion fatta per il dispositivo e la lettera d'accompagnamento. In tali circostanze è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha provveduto nemmeno alla traduzione della

decisione impugnata del 29 giugno 2015 / 17 marzo 2016 e degli atti preliminari ivi menzionati. Le censure della ricorrente circa la violazione del diritto di essere sentito, dei principi costituzionali della parità di trattamento e del divieto di discriminazione si rivelano dunque tutte infondate e il ricorso va respinto, per quanto riferito alle conclusioni principali di carattere formale, mentre le decisioni impuginate vanno confermate in questo punto. Per la lingua del procedimento su ricorso vale il principio della lingua impiegata nella decisione impugnata, quindi il tedesco, tanto più che né gli elementi dell'incarto né le asserzioni della ricorrente riescono a dimostrare la sussistenza di ragioni plausibili per derogare a tale principio.

E. 14.1

Visto l'esito della procedura, per quanto attiene alle conclusioni di carattere formale presentate dalla ricorrente in via principale sulle quali lo scrivente Tribunale si pronuncia mediante sentenza parziale, la ricorrente risulta parte soccombente e deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Nelle cause con valore pecuniario la tassa di giustizia è fissata a seconda del valore litigioso (art. 4 TS-TAF). In applicazione di tali disposti, si giustifica fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 3'000.-. Tale importo è computato con l'anticipo spese versato di fr. 8'000.- e l'avanzo di fr. 5'000.- resta alla Cassa del Tribunale fino all'evasione completa della causa. In previsione del proseguo del procedimento per quanto riguarda alle conclusioni eventuali lo scrivente Tribunale si riserva la possibilità di richiedere alla ricorrente un ulteriore anticipo spese. Per quanto riguarda l'esito della procedura riferita alla sentenza parziale, alla ricorrente non spetta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 3 PA).

E. 14.2

Le spese processuali derivanti dalla decisione incidentale riferita alla lingua del procedimento di ricorso verranno definite con la decisione che pone fine al presente procedimento (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15

L'ulteriore istruzione della causa in riguardo alle conclusioni eventuali seguirà in forma separata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.